

REGIONE PIEMONTE BU9 05/03/2026

Corte Costituzionale

Corte costituzionale

Ordinanza n. 23 Reg.Ord. 2026

Documento allegato

PUBBLICAZIONE DISPOSTA DAL PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE A NORMA
DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1959 n. 87

N. R.G. 2025/1234

N. 23 Registro ordinanze 2026

Ordinanza del 4 novembre 2025 del Tribunale di Torino nel
procedimento civile promosso da A.S.G.I. - Associazione
Studi Giuridici sull'Immigrazione e altri c/Regione Piemonte
e Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1234/2025** promossa da:

A.S.G.I. - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE con il patrocinio
dell'avv. GUARISO ALBERTO, dell'avv. NERI LIVIO, dell'avv. LAVANNA MARTA,
elettivamente domiciliato in VIA GIULIO UBERTI N. 6 20129 MILANO, presso il difensore avv.
GUARISO ALBERTO

ATTORE

contro

REGIONE PIEMONTE, con il patrocinio dell'avv. SCISCIOT MASSIMO, elettivamente
domiciliato in PIAZZA PIEMONTE 1, TORINO presso il difensore avv. SCISCIOT MASSIMO
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE, con il
patrocinio dell'avv. BONGIOANNI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in C.SO DANTE, 14
10134 TORINO presso il difensore avv. BONGIOANNI GIUSEPPE

CONVENUTI

H C, **CGIL PIEMONTE, SUNIA Torino - Sindacato Unitario Nazionale
Inquilini e Assegnatari, SICET PIEMONTE – Sindacato Inquilini Casa e Territorio**, con il
patrocinio dell'avv. GUARISO ALBERTO, dell'avv. NERI LIVIO e dell'avv. LAVANNA
MARTA, elettivamente domiciliata in VIA GIULIO UBERTI N. 6 20129 MILANO, presso il
difensore avv. GUARISO ALBERTO

INTERVENUTI

Il Giudice dott. Alberto La Manna,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA





Con ricorso ex art. 281decies e 28 D.Lgs 150/11 la ASGI ha agito nei confronti della Regione Piemonte e della Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale formulando le seguenti domande:

in via preliminare,

previa fissazione di udienza nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze del ruolo, al fine di evitare che nel frattempo gli alloggi vengano assegnati secondo le regole qui contestate, esponendo la stessa Amministrazione al rischio di azioni risarcitorie,

dichiarare rilevante e non manifestamente infondata

la questione di costituzionalità dell'art. 40, comma 6, TU immigrazione e dell'art. 3, comma 1, lett.

a) RL Piemonte 3/2010, nella parte in cui limitano l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai cittadini non UE che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per contrasto con gli artt. 3 Cost. e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 12, par. 1, lettera f) della direttiva 2011/98, all'art. 34 CDFUE e per quanto occorra, ferma la possibilità di disapplicazione, all'art. 11, par. 1, lett. f) direttiva 2003/109;

per quanto necessario, ferma la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, la questione di costituzionalità dell'art. 8, comma 1, lett. t) bis, RL Pie-monte 3/2010, nella parte in cui prevede che il Regolamento regionale possa attribuire punteggio ai "richiedenti che risiedono o hanno risieduto in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o venticinque anni";

E successivamente:

accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta

1.a. dalla Regione convenuta e consistente nell'aver adottato il Regolamento regionale n. 9 /2011 nella parte in cui richiama i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, LR 372010 e il Regolamento n. 10/2011, come modificato dal Regolamento 1/2024, nella parte in cui limita l'ammissione in graduatoria ai soli stranieri titolari di una attività lavorativa e nella parte in cui impone, nei bandi di assegnazione alloggi ERP, l'applicazione dei punteggi collegati alla mera residenza nella Regione indicati nell'Allegato A e pertanto l'applicazione di 5 punti per i residenti da oltre 25 anni, 4 punti per i residenti da oltre 20 anni, 3 punti per i residenti da oltre 15 anni;

1.b. da ATC che, per il tramite delle Commissioni assegnazioni alloggi, ha provveduto alla composizione delle graduatorie dei bandi aperti secondo i requisiti e i punteggi indicati dalla nuova norma regionale, nonché all'esclusione dalle graduatorie già formate di coloro che non dimostrano il requisito dello svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata;





2. conseguentemente, adottare ogni provvedimento necessario al fine di rimuovere la predetta discriminazione e farne cessare gli effetti e pertanto, occorrendo nell'ambito del piano di rimozione di cui all'art. 28, comma 5, d.lgs. 150/11:

3. ordinare a Regione Piemonte:

- di modificare l'art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento regionale n. 9/2011 e l'allegato A del Regolamento n. 10/2011, eliminando le previsioni oggetto dell'accertamento di cui al punto 1a;
- di impartire con proprio atto di indirizzo ai Comuni della Regione idonee indicazioni circa la necessità di modificare gli avvisi pubblici eventualmente ancora aperti o chiusi senza che sia intervenuta assegnazione degli alloggi al momento della sentenza, eliminando le clausole applicative della previsione di cui al punto 1a) e di riaprire i termini di presentazione delle domande secondo le nuove regole risultanti dall'eliminazione delle predette clausole;

4. ordinare a ATC:

- di correggere e riformulare le graduatorie in corso di formulazione alla data della sentenza o già chiuse, ma che non hanno ancora dato luogo ad assegnazione, ammettendo le domande escluse per carenza del requisito lavorativo ed eliminando i punteggi assegnati sulla base delle clausole di residenza di cui al capo 1a;

5. dato atto che le statuizioni richieste sub 3 e 4 attengono a obblighi di fare infungibili, condannare le amministrazioni convenute a pagare all'associazione ricorrente, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento integrale, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notifica della emananda ordinanza;

6. condannare Regione Piemonte a risarcire il danno non patrimoniale derivante dalla discriminazione di cui al punto 1), danno da liquidarsi in via equitativa, anche in relazione al tempo che sarà intercorso al momento della decisione e agli alloggi assegnati nelle more secondo i criteri che risulteranno illegittimi, indicandosi sin d'ora quale limite minimo la somma di € 10.000,00 e comunque un importo che risulti effettivamente dissuasivo; con riserva di precisare la presente domanda, anche in incremento, in relazione all'ampiezza del periodo di applicazione della normativa censurata;

7. ordinare a Regione Piemonte e ATC la pubblicazione dell'emanando provvedimento sulla home page dei siti istituzionali delle amministrazioni per un minimo di giorni 30, oltre che su un quotidiano nazionale con cronaca locale (La Stampa, La Repubblica o Il Corriere);

8. condannare Regione Piemonte alla rifusione di spese e competenze (ivi compreso il contributo unificato) da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.





Ha esposto come il sistema piemontese per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia disciplinato dalla L.R. 3/10, da ultimo modificata dalla L.R. 2/2024 che prevede, all'art. 3, quali requisiti per l'assegnazione:

- a) *essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell' articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*

Ha evidenziato, quindi, come tali requisiti siano ripresi dai Regolamenti regionale 9/2011 e 10/2011 e che, per effetto di tali disposizioni, i cittadini italiani e dell'Unione europea e i titolari di protezione internazionale sono ammessi alle graduatorie ERP anche se disoccupati mentre i cittadini stranieri disoccupati sono invece per ciò solo esclusi.

Ha riportato, inoltre, che il nuovo art. 8 della L.R. 3/10 stabilisce che:

Al fine della formazione delle graduatorie, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato e confederali ed acquisito il parere della competente Commissione consiliare, con il regolamento dei punteggi da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle seguenti condizioni sociali, economiche e abitative:

t bis) richiedenti che risiedono o hanno risieduto in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o venticinque anni.

Il nuovo allegato A (approvato con la delibera 8.4.2024) al regolamento punteggi 10/11 prevede, quindi, l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- *Richiedenti che risiedono nel territorio regionale da almeno 25 anni: Punti 5*
- *Richiedenti che risiedono nel territorio regionale da almeno 20 anni: Punti 4*
- *Richiedenti che risiedono nel territorio regionale da almeno 15 anni: Punti 3*

Ha, in proposito, evidenziato la ricorrente che tra gli altri criteri di attribuzione del punteggio del Regolamento, quelli che riflettono situazioni di particolare bisogno attribuiscono un punteggio inferiore a quello riconosciuto per la durata della residenza laddove ad es., un nucleo familiare numeroso (oltre 5 componenti) può far valere un massimo di 1 punto, i richiedenti titolari di





pensione o assegno sociale hanno diritto al riconoscimento di 1 punto, i nuclei monogenitoriali con presenza di figli minori hanno diritto a 3 punti.; quelli relativi alle condizioni economiche, attribuiscono ad es. 1 punto ad un richiedente con indicatore ISEE inferiore al 70% del limite di accesso (cioè pari o inferiore a 16.800, essendo il limite attualmente fissato in 24.000); quelli concernenti le condizioni sociali, ad es., attribuiscono 3 punti ai richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento avranno diritto a 3 punti e 2 punti a quelli nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento a 2 punti; quelli relativi alle condizioni abitative, attribuiscono ai richiedenti che abitino in alloggi di dimensioni inferiori a 14 metri quadrati per ciascun componente 2 punti, ai richiedenti che abitino in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta a 4 punti mentre se l'alloggio è certificato dal Comune come scadente 1 solo punto e, in caso di sfratto, 3 punti.

Ha, pertanto, chiesto accertarsi l'illegittimità della condotta posta in essere dalla Regione Piemonte consistente:

- nella previsione del requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa per i cittadini extra UE, o, in subordine, nella previsione di detto requisito per l'assegnazione degli alloggi in emergenza abitativa e nell'aver previsto tale requisito anche per gli stranieri titolari di permesso di lungo periodo, in contrasto con l'art. 40, c. 6, Testo Unico Immigrazione (TUI);
- nell'aver inserito tra le situazioni cui attribuire punteggio la lungo-residenza pregressa.

Nonché l'accertamento dell'illegittimità della condotta dell'ATC, attraverso le Commissioni assegnazioni alloggi, consistente:

- nella composizione delle graduatorie secondo i requisiti e i punteggi discriminatori indicati dalla nuova norma regionale;
- nell'esclusione dalle graduatorie già formate di coloro che non dimostrano il requisito dello svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata.

In merito a tali domande ha sostenuto la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 3 co. 1 lett. a) della L.R. 3/10 nonché dell'art. 40 Co. 6 TUI:

- 1) essendo stato esteso il requisito dell'attività lavorativa anche ai titolari di permesso di lungo periodo in difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 40 co. 6 TUI secondo cui *gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica*, norma da interpretarsi nel





senso che il requisito dell'attività lavorativa è richiesto solo ai secondi e non ai primi, contrastando, alternativamente, la norma nazionale con l'art. 11 par. 1 lett. f) della direttiva 2003/109/CE che impone agli Stati membri, senza possibilità di deroga, di garantire ai titolari di permesso di lungo periodo la parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e nelle procedure per l'ottenimento di un alloggio;

- 2) per contrasto con l'art. 12 par. 1 della direttiva 2011/98 secondo cui i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, laddove l'art. 3 par. 1 alle lett. b e c) prevede l'applicabilità della direttiva *b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale, con riferimento, tra l'altro, g) all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale;*
- 3) per contrasto con l'art. 3 Cost. per contrarietà al principio di ragionevolezza.

Ha, altresì, sostenuto la non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 8 L.R. 3/10 per contrasto con l'art. 3 Cost. anche in relazione alla discriminazione per la diversa nazionalità. Ha sostenuto, in merito al tale disposizione, la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione nel senso che il Regolamento non potrebbe prevedere il punteggio aggiuntivo per anzianità se non laddove per il periodo di anzianità considerato sussista anche una condizione di bisogno tra quelle indicate negli allegati del reg. punteggi.

Si è costituita la Regione Piemonte contestando le domande avversarie ed evidenziando l'aderenza della normativa regionale a quella statale sottolineando che, con riferimento all'art. 3 della L.R. 3/10, la condizione di esercizio dell'attività lavorativa va riferita ad entrambe le fattispecie. In merito all'art. 8 L.R. 3/10 ha evidenziato la pronuncia della Corte Cost. 44/2020 secondo cui la prospettiva di stabilità non può costituire una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al servizio ma può rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria, sottolineando che l'attribuzione dei punteggi secondo quanto disposto dal citato art. 8 costituisce un obbligo e non una facoltà in capo alla Giunta di darvi attuazione.





Ha, pertanto, chiesto il rigetto delle domande proposte.

Si è costituita la Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale contestando il difetto di titolarità passiva in merito alle domande proposte non potendosi ravvisare un rapporto di immedesimazione tra l'agenzia e la commissione assegnazione alloggi atteso che ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3/10 la nomina della commissione è riservata alla Regione mentre l'Agenzia è la sede dove si riunisce la commissione la cui attività si colloca nella fase antecedente a quella di competenza dell'agenzia che attiene contrattualizzazione privatistica del rapporto locativo degli assegnatari.

Sono, altresì, intervenuti H C , CGIL PIEMONTE, SUNIA Torino - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, SICET PIEMONTE – Sindacato Inquilini Casa e Territorio, con intervento adesivo dipendente rispetto alle domande della ricorrente.

L'intervenuta H C : ha, inoltre, formulato anche autonoma domanda su cui il tribunale si è pronunciato con sentenza.

In merito alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 3 co. 1 lett. a) della Legge regionale del Piemonte 17.2.2010 n. 3 e dell'art. 40 co. 6 D.Lgs 25.7.1998 n. 286 si osserva quanto segue:

Si ritiene non manifestamente infondata la questione sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione per l'art. 3 co. 1 lett. a) della Legge regionale del Piemonte 17.2.2010 n. 3 nonché dell'art. 40 co. 6 D.Lgs 25.7.1998 n. 286.

Si rileva, in proposito, che la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, con la pronuncia 1/2025, che *“il diritto all’abitazione si configura come tratto saliente della «socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza n. 217 del 1988, punto 4.2. del Considerato in diritto) e come «un diritto fondamentale di natura sociale» (sentenza n. 209 del 2009, punto 2.3. del Considerato in diritto; nello stesso senso, ex multis, anche sentenza n. 67 del 2024, punto 6 del Considerato in diritto), indissolubilmente connesso con la dignità della persona. Il rango primario del diritto in esame, speculare agli inderogabili doveri di solidarietà sociale, impone una tutela effettiva, che si estrinseca, tra l’altro, nell’assegnazione degli alloggi alle famiglie meno abbienti e nei sussidi per il canone di locazione.*

Le prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica si configurano come un «servizio pubblico» (sentenza n. 417 del 1994, punto 6 del Considerato in diritto), finalizzato a «impedire





che taluno resti privo di abitazione» (sentenza n. 404 del 1988, punto 4 del Considerato in diritto). L'offerta di un alloggio «a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi» (sentenza n. 176 del 2000, punto 4 del Considerato in diritto) assicura agli stessi un'esistenza dignitosa (sentenza n. 168 del 2014, punto 2 del Considerato in diritto) ed è funzionale alla piena realizzazione della persona umana e all'effettivo esercizio degli altri diritti costituzionali».

Con riferimento al requisito dello svolgimento di attività lavorativa come richiesto dalla citata disposizione della L.R. 3/10 e dallo stesso art. 40 co. 6 D.Lgs 25.7.1998 n. 286, per il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia, va evidenziato che lo stesso, come argomentato dalla stessa parte ricorrente, si pone in contraddizione con *“il sostegno pubblico rivolto proprio a quella parte di popolazione che riscontra maggiori difficoltà a reperire un alloggio in locazione sul mercato privato a causa delle sue condizioni di disagio che normalmente sono determinate anche (o solo) proprio dalla condizione di disoccupazione”* e ciò a maggior ragione laddove il requisito vale anche per l'assegnazione degli alloggi in emergenza abitativa di cui all'art. 10 della stessa legge regionale. Con il rischio di generare significative disparità di trattamento, come nel caso di esclusione di coloro che non lavorano perché in condizioni di disabilità totale che non possono accedere a un alloggio ERP, a differenza del disabile di cittadinanza italiana che, in ragione solo del suo *status civitatis* (essendo per il resto esattamente nella medesima condizione dello straniero) vi può accedere.

L'irragionevolezza delle disposizioni in oggetto emerge ancora ove, a titolo esemplificativo, si consideri la possibilità di esclusione della persona disoccupata per aver perso da poco un lavoro e che dispone, quindi, delle risorse costituite dal TFR, magari di entità notevole a fronte dell'inclusione di un richiedente che ha un rapporto part time minimo o comunque con una retribuzione di mera sussistenza o dell'esclusione del titolare di NASPI, perché appunto disoccupato, pur essendo la NASPI talora di importo superiore a quanto viene percepito in molti rapporti di lavoro.

Deve, altresì, essere ritenuta la non manifesta infondatezza delle citate disposizioni con riferimento al contrasto delle disposizioni in esame con l'art. 12 della direttiva 2011/98, sopra citata, da leggere in rapporto all'art. 34 CDFUE e, pertanto, con l'art. 117 co 1 Cost.

Dispone l'art. 12 par. 1 lett. g) della direttiva che *“i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio,*





conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale”.

In merito a tale disposizione la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza 54/2022 ha già avuto modo di chiarire che *“la parità di trattamento non è dunque circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/20, punto 49)”.*

Con la medesima pronuncia è stato, inoltre, precisato che *“nel sistema delineato dalla direttiva 2011/98/UE, il diritto alla parità di trattamento rappresenta la regola generale, cui gli Stati membri possono apportare deroghe solo entro limiti rigorosi. All'interpretazione restrittiva delle possibili deroghe fa riscontro la necessità che gli Stati membri manifestino in modo inequivocabile la volontà di limitare l'applicazione della parità di trattamento (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 25 novembre 2020, nella causa C-302/19, Istituto nazionale della previdenza sociale, punto 27, e 21 giugno 2017, nella causa C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva, punto 29).*

L'onere di dichiarazione espressa di eventuali deroghe, nel corso dell'attività di trasposizione, emerge dal sistema normativo, considerato nel suo insieme e nelle finalità che lo ispirano. Esso si correla non soltanto alla salvaguardia dell'effetto utile della direttiva, ma anche a una fruttuosa e trasparente fase di recepimento, che lo stesso legislatore dell'Unione europea vuole contraddistinta dall'impegno degli Stati membri a una costante interlocuzione con la Commissione e alla «notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento» (considerando n. 32 della direttiva 2011/98/UE).

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella più volte richiamata sentenza del 2 settembre 2021, ha ricordato che la Repubblica italiana non si è avvalsa in alcun modo della facoltà di limitare la parità di trattamento (punto 64)”.

Alla luce di tali principi deve, pertanto, ritenersi che le norme in oggetto si pongano in contrasto, oltre che con l'art. 3 Cost. anche, ex art. 117 co.1 Cost. in relazione al citato art. 12 della direttiva 2011/98.

Deve, infine, essere rimarcato il contrasto tra la disposizione di cui all'art. 3 L.R. 3/10 e lo stesso art. 40 Dlgs 286/98 atteso che quest'ultimo associa il requisito dell'attività lavorativa unicamente agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno mentre la norma





regionale riferisce tale disposizione anche ai soggiornanti di lungo periodo escludendola unicamente per i titolari di protezione. Tale interpretazione dell'art. 40 co. 6 DLgs 286/98 è conforme all'art. 11, par. 1, lettera f) direttiva 2003/109 secondo cui *“Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...) f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio”*. La disposizione regionale è, pertanto, contrastante anche con i principi inderogabili stabiliti dalla direttiva.

Con riferimento alla rilevanza si ritiene che la stessa sussista in ragione delle domande formulate dalla ricorrente volte alla rimozione dei regolamenti regionali attuativi 9/2011 e 10/2011 che richiamano e danno attuazione ai principi di cui all'art. 3 della L.R 3/2010.

Si richiamano, in proposito, i principi espressi dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza 15/2024 dove si afferma che *“laddove la norma regolamentare sia sostanzialmente riproduttiva di norma legislativa, ordinarne la rimozione implica che sia sollevata questione di legittimità costituzionale sulla seconda. La non applicazione per contrasto con il diritto dell'Unione europea a efficacia diretta – necessaria per l'attribuzione immediata del bene della vita negato sulla base dell'accertata discriminazione – non rimuove, infatti, la legge dall'ordinamento con immediata efficacia erga omnes, ma impedisce soltanto «che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale» (sentenza n. 170 del 1984). L'ordine di rimozione della norma regolamentare – che proietta i suoi effetti, per espressa scelta del legislatore compiuta con l'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, oltre il caso che ha originato il giudizio antidiscriminatorio – richiede, allora, che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge, la quale, ancorché non applicata nel caso concreto, è ancora vigente, efficace e, sia pure in ipotesi erroneamente, suscettibile di applicazione da parte della pubblica amministrazione o anche di altri giudici che ne valutino diversamente la compatibilità con il diritto dell'Unione europea.*

Sono, dunque, tanto l'ordinato funzionamento del sistema delle fonti interne – e, nello specifico, i rapporti tra legge e regolamento regionali, anche in relazione al diritto dell'Unione europea – quanto l'esigenza che i piani di rimozione della discriminazione siano efficaci a richiedere che il giudice ordinario, se correttamente intenda ordinare la rimozione di una norma regolamentare al fine di evitare il riprodursi della discriminazione de futuro, sollevi questione di legittimità costituzionale sulla norma legislativa sostanzialmente riprodotta dall'atto regolamentare, anche dopo che si sia accertata l'incompatibilità di dette norme interne con norme di diritto dell'Unione europea aventi efficacia diretta”.





Sotto tale profilo si osserva ancora che la legittimazione attiva dell'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione, non contestata dai convenuti, emerge dall'art. 5 D.Lgs 215/2003 e trova riscontro nella sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2020, pronunciata in relazione a una causa promossa anche dalla stessa associazione, nonché nell'ordinanza di questo Tribunale del 14/04/2023, con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 L. Reg. Valle d'Aosta 3/2023.

In merito poi alla legittimazione passiva, incontestata è quella della Regione Piemonte, mentre con riferimento all'ATC la titolarità passiva della posizione giuridica azionata, come già rilevato nella sentenza che ha definito l'intervenuto autonomo della sig.ra H C, discende dal fatto che l'art. 7 della L.R. 3/2010 stabilisce che la graduatoria è formata dalla Commissione di nomina regionale istituita presso l'ATC competente per territorio e che la Giunta regionale definisce l'ambito territoriale di competenza della Commissione in relazione all'entità della domanda, eventualmente con la nomina di più commissioni operanti presso la stessa ATC, senza che sia, pertanto, possibile riconoscere una soggettività giuridica autonoma in capo alla Commissione.

In merito alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa all'art. 8 lett. t bis L.R. 3/2010 si rileva quanto segue:

La questione, ad avviso di questo giudice, non è manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost.

La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che *“quanto al requisito della residenza protratta, questa Corte è costante nell'affermare che esso può costituire un presupposto distortivo. Allorché assurge a una portata generale e dirimente, la residenza di lunga durata smarrisce ogni legame con le situazioni di bisogno o di disagio riferibili alla persona in quanto tale (fra le molte, sentenze n. 7 del 2021, punto 3.3. del Considerato in diritto, e n. 107 del 2018, punto 3.1. del Considerato in diritto) e rischia di precludere l'accesso alle prestazioni pubbliche alle persone che abbiano esercitato la libertà di circolazione o abbiano dovuto mutare residenza (sentenza n. 145 del 2023, punto 5 del Considerato in diritto).*

8.– *Per le scelte legislative che condizionano alla residenza protratta l'erogazione di prestazioni e servizi destinati a soddisfare bisogni vitali, come quello abitativo, si impone, pertanto, «uno stretto scrutinio di costituzionalità» (sentenza n. 9 del 2021, punto 4.2.2. del Considerato in diritto)” (C. Cost. 1/2025).*





La Corte con la citata sentenza 9/2021 ha, ancora, evidenziato che con la “sentenza n. 44 del 2020, questa Corte ha precisato che il legislatore regionale ben può dare rilievo, ai fini della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria di accesso, alla «prospettiva della stabilità», ma tale aspetto, se può concorrere a determinare la posizione dei beneficiari, deve nondimeno conservare un carattere meno rilevante rispetto alla necessaria centralità dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti. E quale potrebbe invece essere, in ipotesi, un’ “anzianità di presenza” del richiedente, non genericamente nel territorio regionale, ma precisamente nella graduatoria degli aventi diritto, giacché questa circostanza darebbe evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato, e quindi idoneo a combinare il dato del radicamento con quello dello stesso bisogno”.

Sulla base di tali premesse deve evidenziarsi che la norma in contestazione prevede che “al fine della formazione delle graduatorie, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell’inquilinato e confederali ed acquisito il parere della competente Commissione consiliare, con il regolamento dei punteggi da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle seguenti condizioni sociali, economiche e abitative: (...) t bis) richiedenti che risiedono o hanno risieduto in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o venticinque anni”;

Così formulata la norma impone di tenere in considerazione di per sé solo il requisito della residenza continuativa sul territorio regionale per lunghi periodi di tempo (15, 20, 25 anni) a prescindere da qualsiasi correlazione con uno stato di bisogno, in contrasto con quanto espresso dalle stesse pronunce della Corte Costituzionale sopra menzionate. Laddove, anzi, come ancora evidenziato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, il solo elemento della pregressa residenza anagrafica è indice di per sé di una condizione di minore bisogno. Si afferma, infatti, che “allorché assurge a una portata generale e dirimente, la residenza di lunga durata smarrisce ogni legame con le situazioni di bisogno o di disagio riferibili alla persona in quanto tale (fra le molte, sentenze n. 7 del 2021, punto 3.3. del Considerato in diritto, e n. 107 del 2018, punto 3.1. del Considerato in diritto) e rischia di precludere l’accesso alle prestazioni pubbliche alle persone che abbiano esercitato la libertà di circolazione o abbiano dovuto mutare residenza (sentenza n. 145 del 2023, punto 5 del Considerato in diritto)” (C. Cost. 1/2025).

Così come formulata la disposizione in oggetto comporta il rischio che il soggetto che è da più tempo residente possa, per ciò solo, sopravanzare il soggetto portatore di uno stato di bisogno. E ciò può valere, in particolare, per gli stranieri che sono soggetti ad una maggiore mobilità e possono più facilmente trovarsi in condizioni di bisogno.





Per quanto attiene la rilevanza si ritiene, anche in questo caso, che la stessa sussista in ragione della domanda formula dalla ricorrente di accertamento del carattere discriminatorio del regolamento 10/11 della Regione Piemonte nella parte in cui impone, nei bandi di assegnazione alloggi ERP, l'applicazione di punteggi collegati alla mera residenza nella Regione con conseguente ordine di adozione dei provvedimenti necessari al fine di rimuovere la discriminazione. Valgono altresì le considerazioni di cui sopra per i profili attinenti la legittimazione e la titolarità passiva delle posizioni giuridiche azionate.

Per l'insieme di tali ragioni, pertanto, si ritengono le questioni di legittimità costituzionali di cui sopra rilevanti e non manifestamente infondate.

Ne discende la necessità di sospensione del procedimento in corso e la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del processo alla Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 L. 87/1953,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 co. 6 D.Lgs 286/98 e dell'art. 3 c. 1 lett. a) L. Reg. Piemonte 3/2010, nella parte in cui limitano l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai cittadini extra UE che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 12, par. 1, lettera g) della direttiva 2011/98 e all'art. 34 CDFUE nonchè all'art. 11, par. 1, lettera f) direttiva 2003/109;

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 c. 1 lett. t bis) L. Reg. Piemonte 3/2010, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

sospende il procedimento in corso;

dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del processo alla Corte Costituzionale;
dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte e la comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte.

Si comunichi.

Torino, 3 novembre 2025

Il Giudice

dott. Alberto La Manna

**Copia conforme all'originale per la
pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione**

Pagina Roma,

IL CANCELLIERE

- 9 FEB. 2026